

al comma 12, capoverso, le parole: «in quello indicate» sono sostituite dalle seguenti: «indicate nel decreto»;

dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:

«12-bis. In conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e dell'esigenza di garantire alle imprese la lavorazione delle numerose pratiche presentate e ancora giacenti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il termine per la conclusione dei procedimenti di accorpamento di cui al comma 1 dell'articolo 61 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è fissato al 30 novembre 2020.

12-ter. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2492:

1) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

“Entro i cinque giorni successivi alla presentazione del reclamo, il cancelliere comunica la notizia in via telematica, ai fini dell'annotazione, al competente ufficio del registro delle imprese”;

2) al quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Un estratto della sentenza definitiva che decide sul reclamo è trasmesso, entro cinque giorni, dal cancelliere al competente ufficio del registro delle imprese per la relativa annotazione”;

b) all'articolo 2495:

1) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, salvo quanto disposto dal secondo comma”;

2) dopo il primo comma è inserito il seguente:

“Decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzo comma dell'articolo 2492, il conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione della società qualora non riceva notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere”.

Dopo l'articolo 40 sono inseriti i seguenti:

«Art. 40-bis. (Semplificazione del terminale unico per i buoni pasto elettronici) — 1. All'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, la parola: “individuati” è sostituita dalle seguenti: “individuati le modalità attuative della disposizione di cui al comma 6-bis, nonché”;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6-bis. In caso di buoni pasto in forma elettronica previsti dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, è garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento”.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 40-ter. (Semplificazioni per le attività di recupero dei materiali metallici) — 1. Al fine di incentivare azioni di recupero dei materiali metallici e promuovere una gestione sostenibile, efficiente e razionale degli stessi, secondo i principi dell'economia circolare, le attività di raccolta e trasporto degli stessi materiali avviati a

specifiche attività di recupero possono essere svolte con modalità semplificate di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152. A tal fine presso l'Albo è istituito un registro al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell'abilitazione all'esercizio della raccolta e del trasporto in modalità semplificata. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Albo definisce apposite modalità semplificate di iscrizione nel registro che promuovano e facilitino l'ingresso nel mercato, anche dall'estero, per le imprese che intendano svolgere tali attività.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 40-quater. (Semplificazioni in materia di visto per investitori esteri) — 1. All'articolo 26-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: “agli stranieri che intendono effettuare” sono aggiunte le seguenti: “, in nome proprio o per conto della persona giuridica che legalmente rappresentano”;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3-bis. Qualora la richiesta del nulla osta di cui al comma 3 sia presentata dal legale rappresentante della persona giuridica straniera, l'autorità amministrativa, individuata con il decreto di cui al comma 2, richiede al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la preliminare verifica sulla sussistenza della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

3-ter. Il rilascio del nulla osta ai sensi del comma 3-bis reca l'attestazione dell'avvenuta verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile”;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. Il soggetto titolare del permesso di soggiorno per investitori esercita gli stessi diritti inerenti al permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui all'articolo 26, è esonerato dalla verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile e, per la durata complessiva di cinque anni a decorrere dal primo rilascio, è esonerato dall'obbligo della sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis e dagli obblighi inerenti alla continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione”.

All'articolo 41:

al comma 1:

al capoverso 2-ter, le parole: «, associano negli atti stessi,» sono sostituite dalle seguenti: «associano negli atti stessi» e le parole: «Dipartimento ella Ragioneria» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento della Ragioneria»;

al capoverso 2-quinquies, al secondo periodo, le parole: «Ministro per il SUD» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per il Sud» e, al terzo periodo, le parole: «24 dicembre 2007, n. 144» sono sostituite dalle seguenti: «24 dicembre 2007, n. 244»;

